



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Istanza di modifica prescrizioni del D.M. 277 del 04/10/2018 di Autorizzazione Integrata Ambientale:

Riesame parziale per la valutazione del piano di ispezioni interne proposto dal gestore per la piena attuazione della prescrizione n. 56 del PIC.

(ID 7/11462)

Gestore	Sarpom Srl Raffineria di Trecate
Località	Trecate (NO)
Gruppo Istruttore	Ing. Antonio Voza - referente -
	Prof. Antonio Mantovani
	Ing. Caudio Rapicetta
	Ing. Roberta Baudino – Regione Piemonte
	Arch. Luigi Iorio– Provincia Novara
	Ing. Marco Cigolotti– Comune di Trecate



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

1. Sommario

1. Sommario.....	2
1. Definizioni	3
2. Atti e attività istruttorie	5
2.1. Atti presupposti	5
2.2. Atti autorizzativi e normativi.....	6
2.2. Attività istruttorie	10
3. Identificazione dell'impianto	11
4. Analisi della documentazione trasmessa dal Gestore	12
4.1. Premessa	12
4.2. Ottemperanza alle prescrizioni n 55 e 56 del PIC.....	14
4.3. Applicazione resina epossifenolica ai serbatoi a fondo singolo.....	15
4.4. Proposte di piani ispettivi sul fondo dei serbatoi.....	16
4.4.1 Proposta di Piano Ispettivo secondo la frequenza richiesta dal CTR Piemonte	16
4.4.2 Proposta di Piano Ispettivo secondo altri criteri.....	18
4.4.3 Tabella Piano Ispezioni fondo serbatoi.....	20
5. OSSERVAZIONI E CARENZE RILEVATE	23
6. CONSIDERAZIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE	25



Commissione Istruttoria IPPC

Raffineria SARPOM Trecate (NO)

1. Definizioni

Autorità competente (AC)	Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Piemonte.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla Parte seconda del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Gestore	SARPOM SRL – Raffinerai di Trecate, installazione IPPC sita nel Comune di Trecate (NO), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. 1-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>
Migliori tecniche disponibili (Best available Techniques)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2. disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3. migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. <p>(art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

Piano Monitoraggio Controllo (PMC)	di e	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti		<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sono pubblicati sul sito https://va.minambiente.it/it-IT, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	di	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>

2. Atti e attività istruttorie

2.1. Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM a SARPOM s.r.l. con D.M. n. 277 del 04/10/2018 per l'esercizio della raffineria di Trecate (NO);
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale.



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma 3 del DPR 90/2007.</i>
viste	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC n. 286 del 17/02/2021, che incarica per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse alla domanda di modifica dell'AIA n. 277/2018 rilasciata alla Società SARPOM s.r.l., stabilimento di Trecate (NO), procedimento ID 7/11271, il Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Antonio Voza – Referente G.I.– Ing. Claudio Franco Rapicetta– Prof. Antonio Mantovani;
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n. 90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Roberta Baudino - Regione Piemonte– Ing. Giovanni Colombo - Provincia di Novara– Ing. Marco Cigolotti - Comune di Trecate;
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Carlo Carlucci– Dott. Bruno Panico– Ing. Roberto Borghesi – Coordinatore, Responsabile della Sezione Analisi Integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali.

2.2 Atti autorizzativi e normativi

visto	il D. Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;- è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

	<ul style="list-style-type: none">- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. , a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione.</i></p> <p><i>Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/, a norma del quale “L’autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “fatto salvo l’articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”;</i></p>



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “l'autorità' competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT- AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</p> <p>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</p> <p>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “l'autorità' competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <p>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</p> <p>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;</p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006</p>



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

	<p>ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità' competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;
vista	la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali</i> ”;
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecale (NO)

visto	Il Decreto ministeriale n. 274 del 16 dicembre 2015 “Direttiva per disciplinare la conduzione dei provvedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
esaminata	la decisione di esecuzione n. 2014/738 del 9 ottobre 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28/10/2014, che stabilisce le conclusioni sulle BAT concernenti le raffinazioni di petrolio e gas;
esaminati	gli strumenti di pianificazione ambientale territoriale pertinenti.

2.2. Attività istruttorie

Vista	il Decreto di AIA vigente n. 277/2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 242 del 17/10/2018;
esaminata	la nota prot. n. 0041647 del 21/04/2021 con la quale il MiTE, a seguito di nota di SARPOM s.r.l. prot. n. 175 del 31/03/2021, acquisita con prot. Mattm n. 0035470 del 07/04/2021, ha avviato il procedimento di riesame parziale dell'AIA DM n. 277/2018 relativamente alla “Valutazione del Piano di ispezioni interne dei serbatoi proposto dal Gestore per la piena attuazione della prescrizione n. 56 del PIC”, al fine di armonizzarla con gli esiti dell'istruttoria del rapporto di sicurezza in corso, condotta dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) del Piemonte ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
esaminata	la relazione di visita ispettiva trasmessa da ISPRA con note prot. n. 7617 e n. 7619 del 18/02/2021;
vista	la diffida inviata dal MATTM a SARPOM s.r.l. con nota prot. n. 20248 del 26/02/2021;
esaminata	la nota prot. n. 159 del 22/03/2021 di SARPOM s.r.l. avente per oggetto “Considerazioni in merito al verbale del CTR n. 6 del 18/02/2021, al punto a) del GdL del 12/03/2021 e alla richiesta del MiTE (già MATTM) 20248 del 26/02/2021”;
vista	la nota prot. n. 166 del 26/03/2021 avente per oggetto “Integrazione documentale alla nota prot. 159 del 22/03/2021-Trasmissione Tabella piano ispezioni fondi serbatoi aggiornata come da richiesta GdL”;
esaminata	la comunicazione prot n. 175 del 31/03/2021 con la quale SARPOM s.r.l. ha dato riscontro alla diffida del MATTM e alla relazione ispettiva di ISPRA;
esaminata	La documentazione trasmessa dal Gestore con nota MiTe0039653 del 28.03.22
Esaminate inoltre	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
Considerati	Gli esiti delle riunioni del GI del: 28.02.22 (prot. CIPPC 0000355-356) 25.07.22 (prot CIPPC 0001078-1079)
E considerate in fine	Le osservazioni pervenute dal Gestore con nota prot. 0137960 del 07.11.2022 ad esito della CDS Asincrona



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecale (NO)

3. Identificazione dell'impianto

Ragione sociale	Raffineria SARPOM – Frazione S. Martino – 28069 Trecale (NO)
Indirizzo sede operativa	Via Vigevano, 43 S. Martino di Trecale (NO) tel. 0321 795111
Sede Legale	Viale Castello della Magliana, 25 00148 Roma tel. 06 65691
Tipo installazione	Raffineria
Codice e attività IPPC	Attività Principale: Raffinerie di petrolio e gas - Codice IPPC 1.2 Attività Secondaria: Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW - Codice IPPC 1.1 <i>Classificazione NACE:</i> Fabbricazione di coke e di prodotti di raffineria di petrolio- Codice 23; Processi di combustione in centrali elettriche ed industria - Codice 11-40. <i>Classificazione NOSE-P:</i> Trasformazione dei prodotti petroliferi - Codice 105.08; Combustione nelle turbine a gas - Codice 101.04
Rappresentante Legale	Edoardo Vittorio Mirgone
Gestore Impianto	Giuseppe Buonerba - tel. 0321 795230 – e-mail: giuseppe.buonerba@exxonmobil.com
Referente IPPC	Marco Ceriotti – tel. 0321 795426 – e-mail: marco.ceriotti@exxonmobil.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Numero di addetti	375
Sistema di gestione ambientale	L'impianto non è dotato di certificazioni EMAS e/o ISO14001. Il gruppo Exxonmobil e quindi anche la raffineria SARPOM utilizzano un sistema di gestione per garantire l'integrità di tutte le sue operazioni, denominato OIMS (Operation Integrity Management System), che copre gli aspetti di sicurezza, ambiente e rapporti con la comunità esterna.
Periodicità dell'attività	continua



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecale (NO)

4. Analisi della documentazione trasmessa dal Gestore

4.1. Premessa

Nelle giornate dal 25/11/2020 al 4/12/2020 ISPRA ha effettuato l'attività di controllo ordinaria presso la raffineria SARPOM di Trecale (NO), che ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente agli adempimenti alle prescrizioni autorizzative.

Con le note prot. n. 7617 e n. 7619 del 18/02/2021 ISPRA ha trasmesso l'esito delle suddette attività di controllo, come di seguito riportato.

<< In particolare nell'Allegato 20, acquisito durante l'attività di controllo, risulta che ai serbatoi non dotati di doppio fondo, e senza alcun ulteriore rivestimento del medesimo fondo (meglio identificati con i numeri 201, 202, 203, 204, 215, 322, 323, 331, 504, 522, 1001, 1002, 1007, 1010, 1011, 1013, 1014, 1016, 1029, 1030, 1034, 1035, 1038, 1042, 1043, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1056, 1058, 1071, 2232, 2260, 2261, 2262, 2524) è stata associata una frequenza di ispezione interna sempre superiore a 10 anni, diversamente da quanto previsto dalla prescrizione n. 56 del PIC che al §12.3 "Approvvigionamento e stoccaggio materie prime, ausiliarie e combustibili" del Parere Istruttorio Conclusivo (pag.203) così stabilisce:

"Il Gestore deve effettuare un programma annuale di controllo a rotazione del fondo dei serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburi mediante misura dello spessore del fondo stesso o monitoraggio con emissioni acustiche per verificarne eventuali corrosioni. I risultati ottenuti dovranno essere trasmessi all' AC con la prescritta relazione annuale. In particolare:

- per quanto attiene i serbatoi a fondo singolo, viene prescritta per l'ispezione esterna la frequenza di monitoraggio ogni due anni; per l'ispezione interna ogni 10 anni. Si prescrive, inoltre, di effettuare la verifica di controllo con emissione acustica ogni 5 anni;*
- per quanto attiene i serbatoi a doppio fondo, viene prescritta per l'ispezione esterna la frequenza di monitoraggio ogni 5 anni; per l'ispezione interna ogni 20 anni. Si prescrive inoltre di effettuare la verifica di controllo con emissione acustica ogni 5 anni".*

Ad esito delle attività ispettive è stata accertata la seguente violazione della suddetta prescrizione dell'atto autorizzativo:

ai serbatoi TK non dotati di doppio fondo e senza alcun ulteriore rivestimento del medesimo fondo (N.201, 202, 203, 204, 215, 322, 323, 331, 504, 522, 1001, 1002, 1007, 1010, 1011, 1013, 1014, 1016, 1029, 1030, 1034, 1035, 1038, 1042, 1043, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1056, 1058, 1071, 2232, 2260, 2261, 2262, 2524) è stata associata una frequenza di ispezione interna superiore a 10 anni.

Per la violazione di cui sopra ISPRA, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, ha proposto al MATTM di diffidare il Gestore affinché, entro 60 giorni dalla ricezione della diffida, trasmetta all'Autorità Competente ed agli Enti di Controllo un crono-programma di visite ispettive interne del proprio parco serbatoi dotati di fondo singolo, adottando comunque la frequenza non superiore a 10 anni dall'ultima visita ispettiva interna effettuata, come previsto dalla prescrizione n. 56 del PIC e secondo il criterio di priorità individuato dall'applicazione della norma API 653, tramite l'emissione di rapporti di controllo prodotti da personale certificato o che dimostri competenza nell'applicazione della suddetta norma.

Nelle more di attuazione della visita ispettiva interna per i suddetti serbatoi il Gestore dovrà effettuare un monitoraggio con frequenza semestrale delle eventuali perdite di prodotto idrocarburo liquido a temperatura ambiente dal relativo fondo mediante la tecnica Tracer Tight o altra di pari efficacia. Gli esiti dei test effettuati



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecale (NO)

dovranno essere riportati nel rapporto annuale. Qualora l'esito del predetto test dovesse risultare positivo, dovrà essere data comunicazione entro 24 ore agli Enti di controllo ISPRA ed ARPA Piemonte proponendo le misure da adottare.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, ISPRA ha comunicato altresì che la violazione di cui sopra non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno. In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattordices del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ISPRA, d'intesa con ARPA Piemonte, ha ritenuto, salvo diversa disposizione del MATTM, di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-quattordices, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza della prescrizione AIA sopra citata.

In considerazione di quanto indicato al § 12.3 "Approvvigionamento e stoccaggio materie prime, ausiliarie e combustibili" prescrizione n. 7-bis del Parere Istruttorio Conclusivo (pag.187), che prevede per il Gestore l'obbligo di produrre "... uno studio che dimostri se la natura delle sostanze stoccate nei serbatoi effettivamente impiegati renda o meno necessaria l'adozione della misura del doppio fondo ai fini del contenimento..", SARPOM con nota prot n. 42/2019 ha trasmesso la relazione richiesta, per la quale non risulta allo stato attuale alcun procedimento istruttorio in corso.

Nel corso delle verifiche documentali, il gruppo ispettivo (GI) ha riscontrato una dubbia interpretazione del Gestore per quanto riguarda l'equivalenza delle tecniche previste nella prescrizione n. 55 del §12.3 "Approvvigionamento e stoccaggio materie prime, ausiliarie e combustibili" del PIC (pag.203); infatti dalla lettura della predetta nota prot n. 42/2019, si rileva che il Gestore propone di ritenere la tecnica del rivestimento con vernice epossidica quale barriera continua a tenuta impermeabile sull'intera superficie inferiore del serbatoio, adottata dallo stesso ma non esplicitamente prevista nella BAT 51 come tecnica iii – "Membrane di rivestimento impermeabile", in quanto tale tecnica potrebbe non essere equivalente alla realizzazione di un secondo fondo impermeabile che senz'altro fornisce protezione contro le fuoriuscite provenienti dal primo fondo del serbatoio (nella BAT 51 tecnica ii – "Serbatoi a doppio fondo").

A prova di quanto esposto emerge nell'Allegato 20 acquisito durante l'attività di controllo che per i serbatoi a fondo singolo, dotati di rivestimento del fondo in vernice epossidica, sia stata attribuita la identificazione di serbatoi a doppio fondo prevedendo una frequenza di visita ispettiva interna pari ad almeno 20 anni.

Si riportano di seguito le prescrizioni contenute nel §12.3 "Approvvigionamento e stoccaggio materie prime, ausiliarie e combustibili" del PIC (pag.203) attinenti la tematica esposta.

Prescrizione n. 55: "Il Gestore, allo scopo di prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle falde freatiche provenienti dallo stoccaggio di composti di idrocarburi liquidi volatili, deve applicare una delle tecniche (o una loro combinazione) tra quelle riportate alla BAT 51 di cui alla Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014".

ISPRA ha ritenuto di non avere elementi informativi sull'attuazione della modalità per la preparazione, applicazione e ispezione del rivestimento protettivo sul fondo dei serbatoi adottata dal Gestore in alternativa all'applicazione del doppio fondo metallico, tale da poter giustificare la frequenza stabilita dallo stesso Gestore. Salvo diverso avviso da parte del MATTM, ISPRA ha ritenuto che potrebbe essere più cautelativa, per la protezione del suolo e sottosuolo da contaminazione da idrocarburi, adottare la frequenza di 10 anni per la verifica ispettiva interna del fondo serbatoi atmosferici per tutto il parco di stoccaggio, includendo tutti i serbatoi a fondo singolo dotati o meno di rivestimento del fondo in vernice epossidica.

In considerazione di quanto previsto dalla BAT 51 che illustra le tecniche adottabili utilizzando una o una combinazione delle tecniche (ii) Serbatoi a doppio fondo tramite un secondo fondo impermeabile che fornisce una misura di protezione contro i rilasci dal primo materiale e iii) Membrane di rivestimento impermeabile



Commissione Istruttoria IPPC

Raffineria SARPOM Trecate (NO)

tramite una barriera continua contro le perdite sotto l'intera superficie inferiore del serbatoio, ISPRA ha richiesto al MATTM un parere sulla conformità o meno alla BAT 51 del rivestimento tramite resina epossidica posta sopra il fondo singolo del serbatoio.

Inoltre, per i serbatoi a fondo singolo rivestiti con vernice epossidica, ISPRA ha richiesto al MATTM, in considerazione delle esigenze di tutela e protezione del suolo e sottosuolo per la contaminazione da idrocarburi, di esprimere relativo avviso in merito alla possibile applicazione della frequenza ventennale di ispezione interna che viene attualmente riconosciuta solo per i serbatoi a doppio fondo>>.

La relazione di visita ispettiva è stata trasmessa da ISPRA al MATTM con note prot. n. 7617 e n. 7619 del 18/02/2021.

Il MATTM con nota prot. n. 20248 del 26/02/2021 ha inviato diffida a SARPOM s.r.l.

In data 31/03/2021 SARPOM s.r.l., con nota prot. n. 175/2021, ha dato riscontro alla suddetta diffida del MATTM e alla relazione ispettiva di ISPRA.

Il MiTE (già MATTM), con nota prot. n. 0041647 del 21/04/2021, a seguito di nota di SARPOM s.r.l. prot. n. 175 del 31/03/2021, acquisita con prot. n. 0035470 del 07/04/2021, ha avviato il procedimento di riesame parziale dell'AIA DM n. 277/2018 relativamente alla "Valutazione del Piano di ispezioni interne dei serbatoi proposto dal Gestore per la piena attuazione della prescrizione n. 56 del PIC", al fine di armonizzarla con gli esiti dell'istruttoria del rapporto di sicurezza in corso, condotta dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) del Piemonte ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

4.2. Ottemperanza alle prescrizioni n 55 e 56 del PIC

A seguito delle note prot. n. 7617 e n. 7619 del 18/02/2021 con le quali ISPRA ha trasmesso al MATTM (oggi MiTE) l'esito delle attività di controllo effettuate dal 25/11/2020 al 4/12/2020 presso la raffineria di Trecate riportate nel precedente paragrafo 4, il Ministero ha richiesto a SARPOM srl di includere *"nel cronoprogramma delle ispezioni interne del Parco serbatoi anche i serbatoi provvisti di rivestimento protettivo del fondo ed effettuando anche per essi, nelle more dell'attuazione delle ispezioni interne, il monitoraggio semestrale delle perdite"*.

Inoltre il Ministero ha diffidato SARPOM srl a trasmettere entro 60 giorni *"una relazione tecnica completa dei dettagli necessari alla valutazione della conformità della citata tecnica del rivestimento protettivo impiegata dal Gestore alla BAT 51 delle BATC e alla conseguente verifica della corretta attuazione della prescrizione n. 55"*.

Il Ministero ha infine evidenziato che *"qualora il Gestore non riterrà di poter garantire con il richiesto cronoprogramma il pieno rispetto della prescrizione n. 56, lo stesso potrà presentare richiesta di riesame dell'AIA, prevedendo una specifica proposta di 'piano di rientro' per la piena attuazione della prescrizione ed allegando ogni ulteriore elemento o documentazione utile, compresa, eventualmente, la relazione tecnica di dettaglio richiesta. Restano ferme in ogni caso le misure di monitoraggio previste dalla presente diffida"*.

SARPOM, con comunicazione del 31/03/2021, acquisita dal MATTM con prot. n. 35470 del 07/04/2021, afferma che la diffida è fondata su un'erronea interpretazione della prescrizione n. 56, in quanto il termine di 10 anni non decorrerebbe dall'ultima ispezione effettuata, bensì dall'emanazione del DM n. 277/2018 di riesame complessivo dell'AIA.



Commissione Istruttoria IPPC Raffineria SARPOM Trecale (NO)

Nella nota SARPOM fa anche riferimento al procedimento aperto dal CTR Piemonte circa la “tempistica di ispezione dei fondi dei serbatoi”, per il quale il Comitato stesso “intende avvalersi, ai sensi dell’art.10 del D. Lgs. n. 105/2015 del supporto tecnico-scientifico dell’ISPRA e del Ministero dell’Ambiente per le finalità di cui all’art. 17 del medesimo decreto”.

Il CTR, nell’ambito dell’esame del Rapporto di Sicurezza della Raffineria SARPOM, ha adottato, tra l’altro, prescrizioni inerenti la tempistica d’ispezione del fondo dei serbatoi. In particolare, la prescrizione n. 1 del Verbale n. 28 dell’11/12/2020 ha stabilito che l’ispezione interna dei serbatoi a fondo singolo sia effettuata con cadenza quinquennale, mentre l’ispezione interna dei serbatoi a doppio fondo avvenga con cadenza decennale. Il CTR ha precisato, con successivo verbale n. 6 del 18/02/2021, che la suddetta periodicità debba essere applicata a partire dalla data del verbale n. 28 (11/12/2020), invitando SARPOM a trasmettere un cronoprogramma aggiornato.

Nelle conclusioni della nota SARPOM:

- afferma di aver provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 159 del 20/03/2021, la relazione tecnica completa di dettaglio necessaria alla valutazione della conformità della tecnica del rivestimento protettivo di cui alla BAT51 delle BATC e alla conseguente verifica della corretta attuazione della prescrizione n. 55;
- sostiene di essersi attivata per predisporre un piano di controlli mediante tecnica “Tracer Tight” sui serbatoi a fondo singolo nell’arco di sei mesi dall’emissione della diffida, per monitorare eventuali perdite di prodotto idrocarburico liquido a T ambiente dal relativo fondo;
- osserva che i termini della prescrizione n. 56 sono intesi come decorrenti dalla data di rilascio dell’AIA di riesame complessivo DM n. 277/2018 e non dalla data dell’ultima visita ispettiva interna effettuata a ciascun serbatoio;
- dichiara la non fattibilità del cronoprogramma, con frequenza non superiore a 10 anni dall’ultima visita ispettiva, per n. 32 serbatoi per i quali è già decorso il termine di 10 anni;
- sostiene di non poter garantire la continuità delle operazioni di raffineria qualora, per effettuare le ispezioni interne, dovesse procedere allo svuotamento dei serbatoi;
- afferma la necessità di un riesame della prescrizione n. 56, stante l’impossibilità di predisporre un cronoprogramma coerente con quanto richiesto da ISPRA;
- rileva che il cronoprogramma di verifica del fondo dei serbatoi trasmesso al CTR Piemonte è oggetto di istruttoria nell’ambito del procedimento relativo al Rapporto di Sicurezza, al quale partecipa anche ISPRA.

Pertanto SARPOM chiede al MiTE di avviare un procedimento di riesame della prescrizione n. 56 dell’AIA approvata con DM n. 277/2018, sulla base del cronoprogramma trasmesso al CTR Piemonte e della relazione tecnica trasmessa con nota n. 159/2021, al fine di armonizzare la prescrizione n. 56 agli esiti dell’istruttoria in corso da parte del CTR medesimo.

4.3. Applicazione resina epossifenolica ai serbatoi a fondo singolo

SARPOM, con nota prot. n. 159 del 20/03/2021 ha trasmesso la relazione con la quale intende dimostrare che la resinatura dei fondi dei serbatoi con vernice epossifenolica costituisce, ai sensi della BAT 51, una metodologia equivalente al doppio fondo.

In primis il Gestore considera che la raffineria, tra le varie prescrizioni disposte con il DM 277/18, è tenuta all’applicazione anche di quanto previsto dalla Prescrizione 55 del Decreto AIA SARPOM, ovvero : “Il Gestore, allo scopo di prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle falde freatiche provenienti dallo stoccaggio di composti di idrocarburi liquidi volatili, deve applicare una delle tecniche



Commissione Istruttoria IPPC Raffineria SARPOM Trecate (NO)

(o una loro combinazione) tra quelle riportate alla BAT 51 di cui alla Decisione di esecuzione della C.E. n. 2014/738/UE del 9 ottobre 2014”.

A tale proposito il Gestore sostiene di ottemperare alla prescrizione 55 del DM 277/18 adottando più di una tra le tecniche richieste dalla BAT 51, ed in particolare:

la tecnica “i” che prevede l’adozione di un sistema di gestione volto a:

- controllare la presenza di perdite con controlli operativi (pratica recentemente potenziata nella sua applicazione, in ottemperanza a prescrizioni disposte dal CTR Piemonte);
- effettuare controlli operativi per la prevenzione del sovrariempimento (il controllo da remoto in sala controllo è stato ulteriormente potenziato a seguito di prescrizioni del CTR Piemonte);
- definire gli intervalli di ispezione interna ed esterna basati sulla cosiddetta Risk Based Inspection prevista dalla norma API RP 653;
- effettuare la manutenzione, in funzione delle risultanze delle attività ispettive, svolta da primarie aziende del settore;
- attivare un sistema di risposta all’emergenza previsto dalle procedure aziendali per la messa in sicurezza delle attrezzature e l’avviamento delle procedure di bonifica.

Inoltre il Gestore afferma di dare attuazione anche alla tecnologia di cui al punto “iii” della BAT 51, ovvero l’applicazione di una membrana realizzata con resina epossifenolica Interline 984 con uno spessore compreso tra 500 e 1000 micron. Tale membrana viene installata da SARPOM su tutti i fondi dei serbatoi durante il primo fuori servizio programmato, con eccezione dei serbatoi di Olio Combustibile per i quali è in corso di valutazione la modalità di intervento più adeguata (in ogni caso si ricorda che tale prodotto è poco corrosivo, estremamente viscoso e non permeabile in profondità nel terreno, come dimostrato nel report “Valutazione del rischio di contaminazione del terreno e/o della falda sottostante il parco stoccaggi della Raffineria SARPOM di S. Martino di Trecate (NO)” dello studio Golder Associates S.r.l. trasmesso in sede di istruttoria di riesame relativo alla prescrizione n. 7. del DM 277/2018 i cui atti sono pubblicati sul sito del MATTM) e considerato peraltro che la stessa BAT 51 stabilisce che l’applicazione di doppi fondi o rivestimenti protettivi non sia da applicarsi “...quando le perdite sono rese improbabili dalla solidificazione...”. Inoltre, per la membrana utilizzata da SARPOM le linee guida “Tank Equipment Strategy Best Practice (References API 653, API RP 652)” prevedono una durata ventennale per la tipologia di resina utilizzata.

Pertanto, poiché la membrana è realizzata con resina epossifenolica alla quale le linee guida sopra citate associano una integrità con durata ventennale e poiché tale durata è almeno pari a quella di un fondo realizzato in materiale metallico, il Gestore conclude che il rivestimento del fondo realizzato con membrana epossifenolica è tale da garantire una protezione contro le fuoriuscite dal serbatoio equivalente a quella di un primo fondo metallico.

4.4. Proposte di piani ispettivi sul fondo dei serbatoi

SARPOM, con nota prot. n. 159 del 20/03/2021 ha trasmesso il seguente programma delle verifiche ispettive sul fondo dei serbatoi.

4.4.1 Proposta di Piano Ispettivo secondo la frequenza richiesta dal CTR Piemonte

Come richiesto nel verbale in oggetto, il Gestore ha elaborato un programma di verifiche dei fondi dei serbatoi, mediante svuotamento, bonifica ed ispezione interna, con una cadenza quinquennale per i serbatoi a fondo singolo e decennale per i serbatoi a doppio fondo (resinati), calcolata a far data dalla notifica del verbale nr.28 del 18/12/2020.



Commissione Istruttoria IPPC

Raffineria SARPOM Trecale (NO)

Il programma trasmesso dal Gestore è caratterizzato dal fatto che:

- nel quinquennio 2021-2025 non si prevede di ispezionare alcun serbatoio di grezzo;
- i **n. 42** serbatoi previsti nel quinquennio **2021-2025** sono per il 33% (**n. 14**) di benzina, il 31% (**n. 13**) di gasolio, il 29% (**n. 12**) di olio combustibile e il 7% (**n. 3**) di MTBE.
- dei 42 serbatoi previsti nel quinquennio 2021-2025, il 45% (**n. 19**) è stato ispezionato l'ultima volta prima del 2001, il 24% (**n. 10**) tra il 2001 ed il 2011 ed il 31% (**n. 13**) dopo il 2011.

Il programma prevede che nei primi 5 anni sia effettuata l'ispezione interna di tutti i serbatoi a fondo singolo, mentre quelli provvisti di resina epossifenolica sono programmati successivamente. Questo è dovuto al fatto che la raffineria non è in grado di gestire lo svuotamento, bonifica ed ispezione interna di più di una decina di serbatoi all'anno (limite dovuto alla necessità di assicurare la continuità delle operazioni di raffineria e legato all'impegno in termini di risorse economiche e di personale specializzato per seguire i lavori) e, dovendo ottemperare alla cadenza quinquennale per i n. 41 serbatoi a fondo singolo, non è possibile aggiungere ulteriori serbatoi prima del 2026 (vi è un solo serbatoio in programma nel 2021 provvisto di resina epossifenolica che di fatto è già stato ispezionato e mantenuto e sta per essere rimesso in servizio).

Nella Tabella seguente viene riportato il programma di ispezioni proposto dal Gestore per il periodo 2021-2025.

Prodotto contenuto nel serbatoio	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale serbatoi
Benzina	3*	4	3	3	1	14
Gasolio	2	2	3	3	3	13
Olio combustibile	1	2	2	2	5	12
MTBE	-	1	1	1	-	3
Totale per anno	6	9	9	9	9	42

*un serbatoio è provvisto di resina epossifenolica

Nella successiva Tabella viene riportata la tempistica dell'ultima ispezione effettuata ai serbatoi di cui è programmata l'ispezione nel quinquennio 2021-2025.

Tempistica dell'ultima ispezione effettuata	Ispezione prevista Anno 2021	Ispezione prevista Anno 2022	Ispezione prevista Anno 2023	Ispezione prevista Anno 2024	Ispezione prevista Anno 2025	Totale
< 2001	5	4	4	3	3	19
2001 ÷ 2011	-	5	2	2	1	10
>2011	1*	-	3	4	5	13

* serbatoio provvisto di resina epossifenolica



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Treocate (NO)

Nella Tabella seguente viene riportato il programma di ispezioni proposto dal Gestore ad ulteriori n. 39 serbatoi (tutti provvisti di resina epossifenolica) per il periodo 2026-2030.

Prodotto contenuto nel serbatoio	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Totale serbatoi
Benzina	4	3	2	1	2	12
Gasolio	3	3	5	6	4	21
Olio combustibile	-	-	-	-	1	1
MTBE	-	-	-	-	-	-
Grezzo	1	2	1	1	-	5
Totale per anno	8	8	8	8	7	39

Nella successiva Tabella viene riportata la tempistica dell'ultima ispezione effettuata ai serbatoi di cui è programmata l'ispezione nel quinquennio 2026-2030.

Tempistica dell'ultima ispezione effettuata	Ispezione prevista Anno 2026	Ispezione prevista Anno 2027	Ispezione prevista Anno 2028	Ispezione prevista Anno 2029	Ispezione prevista Anno 2030	Totale
< 2001	5	4	4	-	-	13
2001 ÷ 2011	2	2	4	1	-	9
>2011	1	2	-	7	7	17

4.4.2 Proposta di Piano Ispettivo secondo altri criteri

SARPOM ha sviluppato un'ulteriore programma di ispezione interna dei serbatoi che prevede di effettuare nell'arco di tempo tra il 2021 ed il 2028 un numero di ispezioni, a seguito di svuotamento e bonifica, in media raddoppiato rispetto al numero di quelle effettuate nel triennio 2018-2020. Il piano di ispezione dei fondi dei serbatoi di cui al programma che segue è stato sviluppato considerando:

- fattori legati all'impatto ambientale dei componenti (Benzine, BHC, MTBE) in caso di perdita;
- il numero di anni trascorsi dall'ultima ispezione e le evidenze dei monitoraggi con emissioni acustiche;
- la maggiore attitudine alla corrosione del petrolio greggio rispetto agli altri oli minerali;
- la necessità di assicurare la continuità delle operazioni di raffinazione;
- l'impegno in termini di risorse economiche e di personale specializzato per seguire i lavori.

In linea con i criteri esplicitati sopra è stata quindi data precedenza all'ispezione dei serbatoi di prodotti meno viscosi (benzine, SLOP) e più corrosivi (grezzo), non provvisti di resina epossifenolica e/o in servizio da più lungo tempo. Nel piano così sviluppato, si evidenzia, rispetto all'ipotesi di piano di cui al paragrafo 5.2.1, che:

- il numero di serbatoi previsti nel quinquennio 2021-2025 è simile (n. 39 rispetto a n. 42);
- nel quinquennio 2021-2025 si prevede l'ispezione di 3 serbatoi di grezzo;
- i n. 39 serbatoi previsti nel quinquennio 2021-2025 sono per il 41% (**n. 16**) di benzina, il 33% (**n. 13**) di gasolio, il 10% (**n. 4**) di olio combustibile, l'8% (**n. 3**) di MTBE e l'8% (**n. 3**) di grezzo;
- dei 39 serbatoi previsti nel quinquennio 2021-2025, il 67% è stato ispezionato l'ultima volta prima del 2001, il 26% tra il 2001 ed il 2011 e l'8% dopo il 2011.



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Treocate (NO)

Le differenze principali tra i due programmi, riportate in dettaglio nelle tabelle successive, sono riassumibili nelle due casistiche seguenti, che derivano dalla considerazione dei vari fattori di rischio:

- serbatoi di benzina e grezzo anticipati rispetto ai serbatoi di olio combustibile;
- serbatoi in servizio da più tempo anticipati rispetto ai serbatoi ispezionati più di recente.

Anni 2021-2025	Proposta 1 a riscontro CTR	Proposta 2 alternativa
Totale serbatoi	42	39
Benzina	14	16
Gasolio	13	13
Olio Combustibile	12	4
MTBE	3	3
Grezzo	-	3

Anni 2021-2025	Proposta 1 a riscontro CTR	Proposta 2 alternativa
Totale serbatoi	42	39
% Prima 2001	19	26
% Tra 2001-2011	10	10
% Dopo 2011	13	3

La Proposta alternativa di ispezioni e di fuori servizio definitivo dei serbatoi previsto nel periodo 2021 ÷ 2028 è riportato nella Tabella seguente.

Prodotto contenuto nel serbatoio	2021	2022	2023	2024	2025	Totale 2021-2025	2026	2027	2028	Totale serbatoi
Benzina	3	2	2	2	1	10	2	2	1	15
Gasolio	1	2	2	1	3	9	3	-	4	16
Olio combustibile	-	-	-	1	2	3	1	1	5	10
MTBE	-	1	2	1	-	4	-	3	-	7
Grezzo	-	1	-	1	1	3	-	1	-	4
Totale ispezioni	4	6	6	6	7	29	6	7	10	52
Fuori servizio definitivo	2	2	2	3	1		2	1	-	13
Totale serbatoi	6	8	8	9	8		8	8	10	65



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Treocate (NO)

Il Gestore afferma che il suddetto programma potrà essere comunque rivisto nel corso degli anni per tenere conto di nuove eventuali criticità ed esigenze produttive.

Inoltre il Gestore pur riaffermando l'equiparabilità del rivestimento epossifenolico al doppio fondo del serbatoio ai sensi della BAT 51, sta considerando la possibilità di installare i doppi fondi metallici con tubi spia per tutti i serbatoi per cui si prevede il fuori servizio dalla seconda metà del 2021 in avanti, ad esclusione di:

1. serbatoi per cui si prevede il fuori servizio definitivo;
2. serbatoi in servizio olio combustibile in quanto grazie alla maggior viscosità non si considera realistico lo scenario di migrazione in falda in caso di piccola perdita continua.

Il Gestore afferma di accorciare precauzionalmente, fino al prossimo fuori servizio, l'intervallo di ispezione dei serbatoi di greggio a 15 anni ca. anche in presenza di resina epossifenolica, a fronte della maggior esposizione al rischio di corrosione.

La prossima ispezione di un gruppo ristretto di serbatoi (n. 15), provvisti di resina epossifenolica, considerata la durata associata a questo tipo di membrana, è prevista ricadere in un periodo successivo al 2028, con una frequenza non superiore ai 20 anni dall'ultima ispezione. Per un ultimo serbatoio, non provvisto di resina epossifenolica, l'ispezione è prevista entro i 10 anni dal 2020.

4.4.3 Tabella Piano Ispezioni fondo serbatoi

Con successiva nota prot. n. 166 del 26/03/2021 il Gestore ha trasmesso una "Tabella Piano Ispezioni fondo serbatoi" ad integrazione del documento "Allegato 2 -Programma ispezioni fondi serbatoi" già inviato con nota prot. n. 159/202 del 22/03/2021. La Tabella riporta il seguente nuovo programma di ispezioni per il periodo 2021÷ 2040.



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecate (NO)

Tabella riporta il seguente nuovo programma di ispezioni per il periodo 2021÷ 2040

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
232 ADO-AGR*	2011 ADO PERM*	113 LVN*	224 BHC*	215 VGO	222 ADO-AGR*	112 JET*	201 ADO PREM
1011 DIST.	323 MTBE	331 MTBE	322 MTBE	225 BHC*	223 ADO*	214 ADO*	203 CBF
1013 IVN	511 KERO*	501 KERO	341 CRUDE*	1027 LCN SOUR*	1010 LCN	312 FAME*	213 CBF
1015 MOGAS*	522 MOGAS	514 MOGAS*	504 MOGAS*	1032 ADO*	1028 MOGAS*	1002 REF.TE	234 HO EXP
1016 ISOM.TE	1001 REF.TE	1006 LCN*	1009 MOGAS*	1033 ADO*	1029 MOGAS	1040 DIST.	311 FAME*
1043 DIST.	1014 REF.TE	1012 KERO	1049 SLOP	1042 FO	1034 DIST.	1054 CRUDE*	1008 DIST:
	1038 DIST.	1051 CATF	1050 FO	1052 SLURRY	1056 FO	1058 FO	1017 MOGAS
	2266 CRUDE*	2232 ISOM.TE	2261 FO	1060 CRUDE*	2N SLOP	1N SLOP	1053 FO
			2262 JET				1055 FO
							2260 FO

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
204 CBF	1061 CRUDE*		1036 ADO*		111 SLOP*		235 HO EXP*
1037 ADO*							

2037	2038	2039	2040
102 JET*	101 JET*	205 ADO*	1030 MOGAS*
243 HO*	502 MOGAS*	233 ADO*	
	1004 DIST.*	1007 DIST.*	
		1035 CYO*	

N.B.

- I serbatoi evidenziati in **giallo** saranno dismessi.
- I serbatoi con * sono quelli che hanno il rivestimento con resina espossifenolica.
- Il Gestore non ha inserito una legenda relativa alle sigle utilizzate.



Commissione Istruttoria IPPC

Raffineria SARPOM Treocate (NO)

Relativamente alla suddetta tabella il Gestore pone in evidenza i seguenti elementi:

Nei casi specifici del TK-1049 e TK-1029 (benzina+SLOP, sprovvisto di rivestimento in resina), le ispezioni sono ipotizzate rispettivamente nel 2024 e 2026: per poter svuotare, bonificare ed ispezionare i serbatoi in questione, ed allo stesso tempo garantire la continuità operativa della Raffineria, sono infatti necessari il fuori servizio e la manutenzione di altri serbatoi. Per gestire in totale sicurezza questi 2 casi specifici, la Società prevede di attuare una serie di mitigazioni tra cui l'analisi periodica con "tracer".

L'ispezione dei serbatoi di MTBE è ipotizzata come anticipata al 2022, rispetto a quanto discusso con il GdL nell'ambito dei vari incontri tecnici sull'argomento, per proseguire nei 2 anni a seguire, intervenendo su tutti e 3 i serbatoi di MTBE entro il 2024.

L'ispezione del TK-1012 è ipotizzata come anticipata al 2023 in quanto propedeutica allo svuotamento ed ispezione del TK-1049. I serbatoi TK-232 (gasolio, provvisto di rivestimento in resina), e TK-211 (gasolio, provvisto di rivestimento in resina) sono previsti andare fuori servizio definitivo dal 2021 al 2023 come parte della strategia di business dell'Azienda a fronte delle variazioni di domanda di mercato.

I serbatoi TK-501 e TK-511 sono riportati nel piano anche se attualmente non contengono già più olio minerale ma acqua. Il loro fuori servizio definitivo è previsto al più tardi rispettivamente nel 2022 e nel 2023.

L'ispezione dei serbatoi di greggio è stata programmata a partire dal 2022 e distribuita su diversi anni per consentire la continuità delle operazioni di Raffineria. La priorità di intervento è stata data ai serbatoi in servizio da più tempo.

SARPOM afferma di riservarsi di rivedere la suddetta ipotesi di piano anche in funzione dei risultati d'ispezione prossimi, i risultati dei test con "tracer" e dove necessario per salvaguardare la continuità delle operazioni di Raffineria.



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecale (NO)

5. OSSERVAZIONI E CARENZE RILEVATE

ISPRA, in relazione al riesame parziale dell'AIA n. 277/2018 relativamente alla "Valutazione del Piano di ispezioni interne dei serbatoi proposto dal Gestore per la piena attuazione della prescrizione n. 56 del PIC", al fine di armonizzarla con gli esiti dell'istruttoria del rapporto di sicurezza in corso, condotta dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) del Piemonte ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, ID 7/11462, pone in evidenza che:

- 1) La prima proposta di Piano ispezioni, elaborata a riscontro della richiesta del CTR Piemonte, prevede n. 81 serbatoi da ispezionare nel periodo 2021 ÷ 2030, senza specificarne la denominazione e i serbatoi che verranno dismessi. Dei n. 81 serbatoi da ispezionare nel suddetto periodo, per n. 32 l'ultima ispezione è stata effettuata prima del 2001, per n. 19 l'ultima ispezione è stata effettuata nel periodo 2001 ÷ 2011 e per n. 30 l'ultima ispezione è stata effettuata dopo il 2011. Il programma prevede che nei primi 5 anni sia effettuata l'ispezione interna di tutti i serbatoi a fondo singolo non provvisti di resine epossifenolica, mentre quelli che ne sono provvisti sono programmati successivamente.

La seconda proposta di Piano ispezioni, elaborata in alternativa alla prima, prevede, senza specificarne la denominazione, n. 52 serbatoi da ispezionare e n. 13 serbatoi da dismettere nel periodo 2021 ÷ 2028.

La "Tabella Piano ispezioni fondi serbatoi", trasmessa successivamente alle due proposte precedenti e nella quale i serbatoi sono denominati, prevede un programma di ispezioni nel periodo 2021 ÷ 2040 e in particolare n. 54 ispezioni e n. 14 serbatoi dismessi nel primo decennio 2021÷2030 e n. 13 ispezioni nel secondo decennio 2031 ÷ 2040. Per quanto riguarda l'ispezione dei serbatoi ai quali è stato applicato un rivestimento in resina il programma prevede l'ispezione di n. 27 serbatoi nel periodo 2021÷2030 e n. 13 nel periodo 2031÷2040.

Di seguito si riportano le tabelle che riportano a confronto le tre proposte d'ispezione serbatoi.

	2021	2022	2023	2024	2025
Proposta Piano ispezioni a riscontro CTR Piemonte	6 ISP	9 ISP	9 ISP	9 ISP	9 ISP
Proposta Piano ispezioni alternativa	4 ISP + 2 FSD	6 ISP + 2 FSD	6 ISP + 2 FSD	6 ISP + 3 FSD	7 ISP + 1 FSD
Tabella Piano ispezioni fondi serbatoi	4 ISP + 2 FSD	5 ISP + 3 FSD	6 ISP + 2 FSD	6 ISP + 3 FSD	7 ISP + 1 FSD

2026	2027	2028	2029	2030	TOTALE 2021 ÷ 2030	2031 ÷ 2040
8 ISP	8 ISP	8 ISP	8 ISP	7 ISP	81 ISP	-
6 ISP + 2 FSD	7 ISP + 1 FSD	10			52 ISP + 13 FSD	-
6 ISP + 2 FSD	8 ISP	9 ISP + 1 FSD	2 ISP	1 ISP	54 ISP + 14 FSD	13 ISP

	2021 ÷ 2030	2031 ÷ 2040
N. serbatoi, rivestiti con resina, da ispezionare secondo quanto riportato nella Tabella Piano ispezioni fondi serbatoi	27	13



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecale (NO)

Prendendo in considerazione la “Tabella Piano ispezioni fondi serbatoi” trasmessa dal Gestore successivamente ai precedenti Piani ispezioni, si pone in evidenza:

- la totale differenza dalla proposta di Piano ispezioni a riscontro CTR Piemonte e l'eguaglianza alla proposta di Piano ispezioni alternativa, eccetto che per due serbatoi da ispezionare in più e un serbatoio da dismettere in più nel periodo 2021 ÷ 2030. Inoltre la Tabella prevede l'ispezione di n. 13 serbatoi nel periodo 2013 ÷ 2040;
 - la mancata indicazione della data dell'ultima ispezione interna effettuata a ciascuno dei serbatoi, necessaria per una corretta valutazione del Piano;
 - l'assenza di motivazioni sulla scelta dell'inserimento dei serbatoi rivestiti con resina nel primo decennio (2021 ÷ 2030) o nel secondo decennio (2031 ÷ 2040).
- 2) In riferimento all'attività di controllo ordinaria effettuata da ISPRA dal 25/11/2020 al 4/12/2020 durante la quale è stato, in particolare, verificato che ai serbatoi non dotati doppio fondo, e senza alcun ulteriore rivestimento del medesimo fondo (meglio identificati con i numeri 201, 202, 203, 204, 215, 322, 323, 331, 504, 522, 1001, 1002, 1007, 1010, 1011, 1013, 1014, 1016, 1029, 1030, 1034, 1035, 1038, 1042, 1043, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1056, 1058, 1071, 2232, 2260, 2261, 2262, 2524) è stata associata una frequenza di ispezione interna sempre superiore a 10 anni, diversamente da quanto previsto dalla prescrizione n. 56 del PIC, la “Tabella Ispezioni fondi serbatoi” trasmessa dal Gestore successivamente ai precedenti Piani Ispezioni ha indicato, relativamente ai suddetti n. 38 serbatoi, il programma ispettivo riportato nella tabella seguente:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ÷ 2038	2039	2040
Serbatoi	1011 1013 1016 1043	323 522 1001 1014 1038	331 1051 2232	322 1050 2261 2262 504 1049	215 1042 1052	1010 1034 1056 1029	1002 1058	201 2260 203	204	-	1007 1035	1030

N.B. Nelle tabelle che precedono:

- I serbatoi evidenziati in giallo verranno dismessi.
- I serbatoi evidenziati in azzurro sono rivestiti, per dichiarazione del Gestore, di resina epossifenolica.

Nel Piano d'ispezione integrato non sono indicati i seguenti serbatoi citati nella relazione degli Ispettori ISPRA: 202, 1048, 1071 e 2524.

- 3) In considerazione di quanto previsto dalla BAT 51 che illustra le tecniche adottabili utilizzando una o una combinazione delle tecniche:
- (ii) serbatoi a doppio fondo tramite un secondo fondo impermeabile che fornisce una misura di protezione contro i rilasci dal primo materiale,
 - (iii) membrane di rivestimento impermeabile tramite una barriera continua contro le perdite sotto l'intera superficie inferiore del serbatoio,

ISPRA ha richiesto al MATTM (oggi MiTE) un parere sulla conformità o meno alla BAT 51 del rivestimento tramite resina epossidica posta sopra il fondo singolo del serbatoio. Inoltre, per i serbatoi



Commissione Istruttoria IPPC

Raffineria SARPOM Trecale (NO)

a fondo singolo rivestiti con vernice epossidica, ISPRA ha richiesto al MATTM (oggi MiTE), in considerazione delle esigenze di tutela e protezione del suolo e sottosuolo per la contaminazione da idrocarburi, di esprimere relativo avviso in merito alla possibile applicazione della frequenza ventennale di ispezione interna che viene attualmente riconosciuta solo per i serbatoi a doppio fondo.

- 4) Dalla scheda trasmessa dal Gestore risulta che la resina International Interline 984 è un rivestimento per serbatoi epossifenolico privo di solventi che, offrendo un'ampia resistenza ai prodotti petrolchimici grezzi e raffinati nonché ai biocarburanti, la renderebbero idonea per l'uso in serbatoi di stoccaggio nelle raffinerie e nei terminali a valle.
- 5) La API RP (Recommended Practice) 652, citata dal Gestore, fornisce indicazioni per ottenere un efficace controllo della corrosione mediante l'applicazione di rivestimenti inferiori del serbatoio in serbatoi di stoccaggio fuori terra in servizio idrocarburi. La pratica contiene informazioni pertinenti alla selezione dei materiali di rivestimento, alla preparazione della superficie, all'applicazione del rivestimento, alla cura e all'ispezione dei rivestimenti del fondo del serbatoio per serbatoi di stoccaggio esistenti e nuovi. In molti casi i rivestimenti del fondo del serbatoio si sono dimostrati un metodo efficace per prevenire la corrosione interna dei fondi dei serbatoi in acciaio. La pratica serve solo come guida, non include le specifiche dettagliate del rivestimento inferiore del serbatoio e non designa rivestimenti di fondo del serbatoio specifici per ogni situazione a causa dell'ampia varietà di ambienti di servizio.

6. CONSIDERAZIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE

Il Gruppo Istruttore ritiene:

La quantità, la dimensione e la tipologia del parco serbatoi in oggetto richiedono un'azione di controllo e verifica delle condizioni di conformità che deve temperare obiettivi di sicurezza per l'ambiente e per gli operatori, secondo procedure la cui efficacia può essere massimizzata secondo opportune modulazioni anche di tecnologie diverse.

In tal senso si considera opportuno determinare un quadro prescrittivo che non alteri, ma risulti anzi congruente ed armonizzato rispetto a quanto previsto specificamente, ma nel rispetto delle diverse prerogative, dal Comitato Regionale Tecnico del Piemonte.

Al riguardo, si considera il cronoprogramma riportato di seguito, trasmesso dal gestore con la nota citata nelle premesse del 28 marzo 2022, protocollo n. 210/2022, acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/39653:



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecale (NO)

	Nome serbatoio	Servizio	Anno dell'ultima ispezione	Anno prox ispezione ed eventuale fuori servizio (FS)
1	101	JET	2018	2028
2	102	JET	2017	2027
3	111	SLOP	2014	2028
4	112	JET	2016	2026
5	113	LVN	1995	2021
6	201	ADO PREM.	2009	2028
7	203	CBF	1997	2028
8	204	CBF	2020	2030
9	205	ADO	2019	2029
10	211	ADO PREM.	1991	2022
11	213	CBF	2018	2028
12	214	ADO	2007	2027



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecale (NO)

	Nome serbatoio	Servizio	Anno dell'ultima ispezione	Anno prox ispezione ed eventuale fuori servizio (FS)
13	215	VGO	2003	2025
14	222	ADO-AGR.	2000	2023
15	223	ADO	2000	2026
16	224	BHC	1997	2024
17	225	BHC	1997	2025
18	232	ADO-AGR.	2008	2022
19	233	ADO	2019	2029
20	234	HO EXP.	2015	2027
21	235	HO EXP.	2016	2028
22	243	HO	2017	2029
23	311	FAME	2008	2028
24	312	FAME	2008	2027
25	322	MTBE	2005	2024
26	323	MTBE	2001	2022
27	331	MTBE	2003	2023
28	341	CRUDE	1991	2024
29	501	KERO Forni	2015	FS (2022)
30	502	MOGAS	2018	2028
31	504	MOGAS	1995	FS (2022)
32	511	KERO Forni	2015	FS (2022)
33	514	MOGAS	1993	2023
34	522	MOGAS	1998	FS (2022)
35	1001	REF.TE	1992	2022
36	1002	REF.TE	2009	2026
37	1004	DIST.	2018	2028
38	1006	LCN	2004	2023
39	1007	DIST.	2020	2030
40	1008	DIST.	2016	2028



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecale (NO)

	Nome serbatoio	Servizio	Anno dell'ultima ispezione	Anno prox ispezione ed eventuale fuori servizio (FS)
41	1009	MOGAS	1994	2024
42	1010	LCN	2008	2026
43	1011	DISTILLATI	1987	FS (2021)
44	1012	KERO	2013	2023
45	1013	IVN	1989	2021
46	1014	REF.TE	2006	2022
47	1015	MOGAS	1998	2021
48	1016	ISOM.TE	1993	2022
49	1017	MOGAS	2018	2027
50	1027	LCN SOUR	1995	2025
51	1028	MOGAS	1999	2026
52	1029	MOGAS	1998	2026
53	1030	MOGAS	2020	2030
54	1032	ADO	2006	2025
55	1033	ADO	2005	2025
56	1034	DIST.	2004	2026
57	1035	CYO	2019	2029
58	1036	ADO	2012	2028
59	1037	ADO	2009	2029
60	1038	DIST.	1994	2023
61	1040	DIST.	2014	2025
62	1042	FO	1989	2025
63	1043	DIST. (in manutenzione)	1990	2022
64	1049	SLOP	1999	2024
65	1050	FO	1984	2024
66	1051	CATF	1990	2023
67	1052	SLURRY	1979	2025
68	1053	FO	2013	2028
69	1054	CRUDE	2012	2027
70	1055	FO	2018	2028
71	1056	FO	1994	2026
72	1058	FO	1997	2028
73	1060	CRUDE	2007	2025
74	1061	CRUDE	2015	2028
75	2232	ISOM.TE	1997	2023



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Treocate (NO)

	Nome serbatoio	Servizio	Anno dell'ultima ispezione	Anno prox ispezione ed eventuale fuori servizio (FS)	Anno della prossima ispezione - piano originario
76	2260	FO	2001	2028	2028
77	2261	FO (in svuotamento)	1972	2022	2024
78	2262	JET	1994	2022	2024
79	2266	CRUDE	1999	2022	2022
1	1N	SLOP	2013	2027	2027
2	2N	SLOP	2013	2026	2026

Parimenti, deve essere salvaguardata la possibilità per il Gestore di garantirsi piena capacità di adattamento a condizioni di mercato che potrebbero richiedere la disponibilità più ampia del suddetto parco nello stesso tempo.

Pertanto al fine di garantire il raggiungimento di tali finalità,

Il Gruppo Istruttore prescrive:

che quanto previsto al cap. 12.9 (55 - 56 – 57) dell'attuale decreto AIA. 277 del 04/10/2018 sia integrato attraverso **la nuova prescrizione 57 bis:**

- a) Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni interne dei fondi serbatoi deve essere adottato il cronoprogramma sopra riportato. Il suddetto cronoprogramma potrà essere annualmente aggiornato, dandone tempestiva comunicazione all'autorità competente e a Ispra, in base alle esigenze operative dal Gestore, purché:
- venga rispettata la data ultima del 2030 per la conclusione delle ispezioni;
 - venga rispettato il numero annuale di serbatoi da sottoporre a intervento;
 - coerentemente con i criteri stabiliti dal CTR, le priorità per l'aggiornamento del cronoprogramma dovranno essere definite in base ai seguenti fattori: impatto ambientale in caso di perdita e attitudine alla corrosione della sostanza contenuta; numero di anni trascorsi dall'ultima ispezione ed evidenze dei monitoraggi con emissioni acustiche nonché dei fenomeni corrosivi accertati su altri serbatoi.
- In occasione del rapporto annuale di esercizio, il gestore fornirà lo stato di avanzamento delle ispezioni effettuate.
- A conclusione del suddetto cronoprogramma dovranno essere rispettate le frequenze di cui alla prescrizione n. 56.
- b) Il Gestore è tenuto a dotare tutti i serbatoi di prodotti petroliferi di doppio fondo e sistema di monitoraggio dell'intercapedine realizzati in conformità alla regola dell'arte, ad eccezione dei serbatoi contenenti prodotti con viscosità maggiore di 12°E a 50°C, zolfo, GPL, additivi con rateo di corrosione non superiore a 0,10 mm/anno. Il gestore entro un mese dal rilascio del provvedimento di riesame dovrà trasmettere a ac, ispra, arpa e ctr l'elenco dei prodotti con viscosità maggiore di 12°e a 50°c e gli additivi con rateo di corrosione non superiore a 0,10 mm/anno.

Nelle more della realizzazione dei doppi fondi, il Gestore dovrà :



Commissione Istruttoria IPPC

Raffineria SARPOM Trecale (NO)

b.1 adottare sistemi di rilevamento delle perdite (es. monitoraggio dei vapori nel suolo e marcatori chimici) per i serbatoi la cui ultima ispezione interna sia stata effettuata da oltre 10 anni e in tutti i casi di risultanze dubbie delle ulteriori verifiche condotte. A tal fine può farsi utile riferimento allo standard API 653 (p.to 4.4.3.2). La periodicità sia stabilita dal gestore in funzione dell'analisi dei rischi, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 105/2015 e sia comunque almeno semestrale; il gestore entro un mese dal rilascio del provvedimento di riesame dovrà trasmettere a ac, ispra, arpa e ctr l'elenco dei serbatoi e la relativa periodicità'.

b.2. condurre analisi trimestrali delle acque di falda dai piezometri presenti nell'area della raffineria al fine di individuare la presenza di contaminanti pertinenti coerentemente con quanto previsto nel PMC. In particolare si farà riferimento ai parametri della tabella 17 del "Piano di Monitoraggio e Controllo" dell'AIA (piezometri MP 30, 13, 20, 7, 37, 40, 23, 39 e B8) e segnalare tempestivamente anche al CTR, per gli aspetti di competenza, ogni risultanza dei controlli che possa evidenziare situazioni anomale o indicativa di fenomeni di contaminazione in atto.

b.3. condurre la verifica dei fondi singoli non rivestiti internamente mediante tecnica con emissione acustica con cadenza almeno biennale, fatte salve frequenze maggiori stabilite dal gestore in funzione dell'analisi dei rischi e delle risultanze dei controlli effettuati, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 105/2015. Il gestore entro un mese dal rilascio del provvedimento di riesame dovrà trasmettere a ac, ispra, arpa e ctr l'elenco dei serbatoi per i quali ritiene giustificata una cadenza superiore a 2 anni.

b.4. condurre la verifica dei fondi singoli rivestiti internamente mediante tecnica con emissione acustica con cadenza almeno quinquennale fatte salve frequenze maggiori stabilite dal gestore in funzione dell'analisi dei rischi e delle risultanze dei controlli effettuati, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 105/2015. Il gestore entro un mese dal rilascio del provvedimento di riesame dovrà trasmettere a ac, ispra, arpa e ctr l'elenco dei serbatoi per i quali ritiene giustificata una cadenza superiore a 5 anni.

c) Nelle more di attuazione delle visite ispettive, per i serbatoi a fondo singolo dovrà essere effettuato un monitoraggio con frequenza semestrale delle eventuali perdite di prodotto idrocarburico liquido a temperatura ambiente dal relativo fondo mediante la tecnica Tracer Tight o altra di pari efficacia. Gli esiti dei test effettuati dovranno essere riportati nel rapporto annuale. Qualora l'esito del predetto test dovesse risultare positivo, dovrà essere data comunicazione entro 24 ore agli Enti di controllo ISPRA ed ARPA Piemonte. Entro i successivi 5 gg, il test dovrà essere ripetuto e nel caso di perdurare dell'esito positivo, dovrà essere formulata una proposta di intervento entro 7 gg. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee. In tal caso il Gestore dovrà inviare ad Ispra gli esiti delle conseguenti caratterizzazioni non appena disponibili e in occasione della trasmissione dei report annuali di esercizio.

d) Che resti invariata ogni altra disposizione imposta nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale.



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria SARPOM Trecale (NO)

- e) I report annuali dovranno evidenziare gli interventi/controllo effettuati nel corso dell'anno di esercizio al fine di ottemperare a quanto sopra prescritto nei punti a) ÷ c).